



Studio Legale Pojaghi
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



APRILE 2008

Sincronizzazione e esclusiva del diritto di riproduzione

Avv. Alberto Pojaghi

La sentenza¹ è nel segno di altra precedente pronuncia del medesimo Tribunale di Roma del 18 luglio 2006 (cfr. in questa Rivista, n° 1/2007, pag. 144 sgg. con nota critica di Mario Fabiani). La fattispecie esaminata riguarda la sincronizzazione, prospettata nell'abbinamento con mezzi elettronici di registrazioni musicali alle immagini di uno sceneggiato televisivo, in ritenuta violazione del diritto esclusivo di riproduzione di cui all'art. 72 l.d.a., con conseguente richiesta di inibitoria e di risarcimento del danno, che il Giudicante ha invece ritenuto configurare ipotesi di mero diritto a compenso (nel caso di specie corrisposto in via forfettaria) ex art. 73 l.d.a.

Da notare che la pronuncia qualifica espressamente l'avvenuta sincronizzazione quale « riproduzione di cui all'art. 73 (ed in particolare la sincronizzazione di brani musicali all'interno del programma televisivo)», ritenendo quindi che si tratti di un'attività (di riproduzione) diversa da quella contemplata

¹ Tribunale di Roma, 3 febbraio 2007, secondo cui:

L'art. 72 l. 633/1941 regola in via principale il diritto esclusivo del produttore fonografico per la riproduzione, distribuzione e commercializzazione dei fonogrammi.

L'art. 73 l. 633/1941 ha come finalità la tutela delle utilizzazioni secondarie dei fonogrammi (a mezzo della cinematografia e radiodiffusione) e della loro comunicazione al pubblico, quindi nella fattispecie dell'art. 73 l. 633/1941 la riproduzione non costituisce una forma di esercizio del diritto, ma è solo strumentale all'esercizio delle facoltà di utilizzazione secondarie.

L'attività di sincronizzazione delle registrazioni musicali delle quali è titolare il produttore fonografico, secondo la prevalente giurisprudenza sul punto, deve essere pertanto correttamente qualificata ai sensi dell'art. 73 l. 633/1941 che riconosce al titolare il diritto di pretendere dall'utilizzatore un compenso per l'utilizzo.

Non forma oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che tale compenso risulta corrisposto da RAI in misura forfettaria sulla base degli accordi intercorsi con le associazioni dei fonografici.

nell'art. 72 l.d.a.. Ciò sarebbe giustificato dal significato attribuito alla norma dalla modifica legislativa del 2003, che ha dato implementazione in Italia alla Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, mediante inserimento all'art. 73 dell'inciso finale « in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi » (cfr. art. 12 d.lgs. 9/4/2003 n° 68).

Tale interpretazione, tuttavia, ci sembra in contrasto con la stessa giurisprudenza di legittimità che la pronuncia menziona (Cass. 23 novembre 1999 n° 129939, che ritiene invece applicabile l'art. 72 l.d.a. a un'ipotesi di riproduzione di un fonogramma per la sincronizzazione in un filmato), escludendone peraltro il rilievo perché relativa a un utilizzo pubblicitario. Non si comprende quindi il motivo di un diverso trattamento -per fattispecie che appaiono invece uguali- in ragione della mera « destinazione » d'uso del filmato.

In ogni caso l'interpretazione del Tribunale, nel merito, non sembra condivisibile. Potrebbe infatti, discutersi, in astratto, se la sincronizzazione costituisca o meno riproduzione, il che implica una valutazione tecnica che può anche variare nel tempo. Oggi comunque sembra che la sincronizzazione, comportando la fissazione nell'ambito di un unico supporto di due registrazioni preesistenti (una musicale e l'altra audiovisiva), costituisca riproduzione e ciò è correttamente ravvisato nella fattispecie anche dal Tribunale. Senonché il Tribunale, dopo tale riconoscimento, identifica nella riproduzione de qua un carattere strumentale all'esercizio delle utilizzazioni di cui all'art. 73 l.d.a., che ne giustificerebbe l'inquadramento « per attrazione » nella medesima norma, in apparente analogia con il regime riservato alla riproduzione funzionale alla trasmissione di cui all'art. 5, n. 1, della citata Direttiva ed all'art. 68-bis l.d.a..

Ci sembra invece che gli artt. 72 e 73 l.d.a. si differenzino in quanto relativi, il primo, ad ogni attività (anche) di riproduzione della registrazione ed il secondo ad ogni forma di pubblica esecuzione della

medesima. Né è ammissibile, sul piano sistematico ed interpretativo, far ricadere nella previsione di cui all'art. 73 l.d.a. una ipotesi di riproduzione sottratta al diritto esclusivo dell'avente diritto, quale l'eccezione che già trova disciplina nel citato art. 68-bis e che, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione analogica.

E' invero la lettera a dell'art. 72 espressamente ricomprende (fra i diritti esclusivi del produttore fonografico) ogni ipotesi di riproduzione, anche temporanea (e immateriale), della registrazione, mentre nulla vieta che le attività di riproduzione siano molteplici e non limitate alla sola riproduzione del fonogramma ai fini della sua distribuzione materiale (come invece sembra ritenere il Tribunale).

Non riteniamo quindi giustificata una interpretazione degli artt. 72 e art.73 l.d.a. tale, come detto, da un lato da escludere dall'art. 72 un'attività di riproduzione e dall'altro da applicare all'attività stessa l'art. 73 in assenza di qualsivoglia disposizione di legge limitativa del carattere di esclusività della riproduzione medesima.